

OGGETTO+

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO DAL 1 GENNAIO 2019 (BUSINESS TO BUSINESS E BUSINESS TO CONSUMER)

AGGIORNAMENTO

22 OTTOBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria del 2008), Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), D.M. 17.6.2014 (G.U. 26.6.2014 N. 146) - DM 3 aprile 2013 n. 55 (G.U. 22.5.2013, n. 118), D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), DM 28 giugno 2018 n.79, art. 1, comma 2, Legge 9 agosto 2018, n. 96.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 - CODICI SPECIFICI FATTURA ELETTRONICA
ALLEGATO N. 2 - Quadro di sintesi

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
IVA
FATTURAZIONE ELETTRONICA

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 22/2015 - IVA FATTURAZIONE ELETTRONICA PA
CIRCOLARE N. 78/2016 - CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE
CIRCOLARE N. 84/2017 - CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall'1.1.2019.

L'obbligo è invece già in vigore da luglio 2018 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione, nonché per i subappalti o subforniture nella filiera degli appalti pubblici.

L'impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudini e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte a terzi (Studi professionali ecc.).

Va altresì premesso che il quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali, passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per la protocollazione delle fatture ricevute e l'integrazione di quelle in reverse charge.

Con la presente si fornisce una sintesi della disciplina e delle novità introdotte in materia di fatturazione elettronica nel settore privato.

NOZIONE E FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Dal prossimo 1.1.2019 decorrerà l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico (FE) con riferimento alla generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

L'art. 21 co. 1 del DPR 633/72 definisce "elettronica" la fattura che sia stata emessa o ricevuta in qualsiasi formato elettronico, che renda il documento inalterabile.

Va osservato come le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione (DM 3.4.2013 n. 55) e quelle emesse fra privati dovranno essere necessariamente generate nel formato XML (*eXtensible Markup Language*).

Va tuttavia segnalato che, per essere considerata tale nel senso inteso dal D. Lgs. 5.8.2015 n. 127, la fattura dovrà comunque risultare conforme alle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle entrate 30.4.2018 n. 89757.

Quanto ai requisiti che la fattura elettronica deve possedere, si rimanda a quanto indicato all'articolo 21, comma 3, quarto periodo, del D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale "*... Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione*".

La normativa pone, dunque, espressamente in capo al soggetto passivo l'obbligo di assicurare gli specifici requisiti su richiamati dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. A tal proposito, si precisa che:

- ✓ con l'espressione "autenticità dell'origine" si intende che l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura deve essere certa.
- ✓ con l'espressione "integrità del contenuto" si intende che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972, non possano essere alterati.
- ✓ con l'espressione "leggibilità" si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l'uomo, conformemente a quanto previsto dalle note esplicative della Direttiva 2010/45/UE secondo le quali la leggibilità della fattura elettronica è soddisfatta se:
 - il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa;
 - è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.

SOGGETTI E OPERAZIONI INTERESSATE

Sono obbligatoriamente interessati tutti i soggetti passivi Iva (indipendentemente dai limiti dimensionali) con la sola esclusione dei contribuenti minimi e forfetari (per i quali l'uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero (per i quali la fattura va emessa dal cessionario ancorché non siano ancora state individuate con precisione le modalità in regime di FE).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 61/2018

PAGINA
3/11

Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti senza distinzione di attività (dalla manifattura al commercio, dagli esercenti ai professionisti).

Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l'estero (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche interne da/verso i non stabiliti (ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale, per i quali si veda oltre la tabella) per le quali non sono obbligatorie le nuove modalità.

Per dette operazioni (con facoltà di escludere le bollette doganali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è prevista, invece, l'introduzione di una comunicazione dati fatture ("spesometro trasfrontaliero" o "esterometro") a scadenza mensile (dal 2019 viene invece eliminato l'attuale spesometro generale semestrale).

SOGGETTI ESONERATI

Si fa presente che non sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica:

- I soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- I soggetti che hanno aderito al regime "forfetario" di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- I produttori agricoli "esonerati" di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/721.

OPERAZIONI ESONERATE

L'obbligo di fatturazione elettronica non è esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Come sopra chiarito, la normativa interna circoscrive l'ambito applicativo ai soli soggetti "stabiliti" nel territorio dello Stato, mentre le altre operazioni potranno continuare a essere documentate mediante fattura cartacea, ma dovranno essere oggetto di comunicazione all'Amministrazione finanziaria mediante la trasmissione telematica mensile delle "operazioni transfrontaliere".

La comunicazione risulta, peraltro, facoltativa:

- per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
- per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto e deve contenere le seguenti informazioni:

- ◆ data del documento comprovante l'operazione;
- ◆ data di registrazione (per i documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- ◆ numero del documento;
- ◆ base imponibile;
- ◆ aliquota IVA applicata;
- ◆ imposta oppure, ove non sia prevista l'applicazione dell'IVA, tipologia dell'operazione.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 61/2018

PAGINA
4/11

Va segnalato che rimane in ogni caso consentita l'adozione della fatturazione elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle Entrate ha recentemente ribadito la possibilità di trasmettere al Sistema di Interscambio, l'intera fattura emessa nei confronti del soggetto estero, in formato XML, in luogo dell'indicazione analitica dei sopraelencati elementi.

PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per quanto attinte al processo di emissione della fatturazione elettronica, esso si articola sostanzialmente nelle seguenti fasi:

- I. creazione del documento in formato XML;
- II. trasmissione al c.d. "Sistema di Interscambio" (SdI), canale telematico gestito dall'Agenzia delle Entrate;
- III. controllo del file da parte del Sistema di Interscambio;
- IV. in caso di esito negativo dei controlli, invio, da parte del SdI, della ricevuta di scarto al trasmittente;
- V. in caso di esito positivo dei controlli, da parte del SdI, recapito del documento al destinatario;
- VI. conservazione del documento

FUNZIONAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il funzionamento può essere sintetizzato nei seguenti 3 punti:

1. La FE deve essere conforme al contenuto e al formato (XML) delineato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (i clienti che fatturano in proprio devono quindi in primis assicurarsi che i propri programmi siano implementati nel rispetto di dette specifiche e dei successivi aggiornamenti);
2. L'emittente (il contribuente o un suo intermediario incaricato) trasmette la FE al SdI tramite i canali previsti dal provvedimento (pec, SdiCoop o SdiFtp o tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate);
3. Il SdI, effettuati taluni controlli (entro un lasso temporale che può variare da pochi secondi a massimo 5 giorni), recapita le fatture al domicilio informatico scelto dal destinatario (codice destinatario o pec destinatario); le fatture che non superano i citati controlli sono scartate dal SdI e si considerano (fin dall'origine) non emesse (con possibilità di ritrasmissione corretta – senza conseguenze sanzionatorie - se effettuata entro 5 giorni).

CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica di cui al provvedimento 30 aprile 2018 contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura (cioè quelli previsti dagli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972), ma in formato strutturato cioè all'interno di "tag" riconoscibili in modo univoco dai vari gestionali ai fini dell'elaborazione (importazione anziché digitazione) dei dati.

Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, però, il domicilio elettronico del destinatario ossia il <CodiceDestinatario> oppure <PecDestinatario> che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.

Il file della FE consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori (in alcuni casi come nel settore dei carburanti per il tipo di carburante o dei subappalti nella P.A. per il Cig e Cup tali dati sono obbligatori). Le specifiche consentono anche di inserire in XML degli allegati (campo attachment).

Così come la fattura “cartacea”, anche quella elettronica deve contenere le informazioni stabilite dall’art. 21 del DPR 633/72 o, in caso di fattura semplificata, dall’art. 21-bis del DPR 633/72.

Nel definire il contenuto informativo della fattura elettronica occorre, peraltro, tener conto di altri elementi; si pensi, a titolo esemplificativo, alle informazioni necessarie alla corretta trasmissione del documento (dal mittente al Sistema di Interscambio e dal Sistema al soggetto destinatario). Nello specifico, la fattura elettronica può dirsi strutturata secondo lo schema di seguito riportato.

STRUTTURA DELLA FATTURA ELETTRONICA

INTESTAZIONE (HEADER)	<ul style="list-style-type: none">• Dati trasmissione• Cedente/Prestatore• Eventuale rappresentante fiscale• Cessionario/Committente• Intermediario• Soggetto emittente
CORPO DELLA FATTURA (BODY)	<ul style="list-style-type: none">• Dati generali• Dati beni e/o servizi• Dati Veicoli• Dati pagamento• Allegati
FIRMA (SIGNATURE) FACOLTATIVA	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni sulla firma

Fra gli elementi richiesti dal documento “in aggiunta” rispetto a quelli previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 sono compresi, contraddistinti da codici specifici (si veda l’allegato).

Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso la P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l’apposizione della firma digitale, qui ammessa in via facoltativa.

Si ritiene, tuttavia, consigliabile apporre la firma digitale, in considerazione del fatto che in tal modo viene garantita la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento, nonché la sua riconducibilità all’autore, attribuendo allo stesso l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c..

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 61/2018

PAGINA
6/11

I formati ammessi per firmare digitalmente la fattura sono i seguenti:

- ⇒ CADES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures);
- ⇒ XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures).

Nel caso si scelga di utilizzare la firma elettronica, e si invii un file compresso contenente più fatture, sarà necessario firmare digitalmente ogni file fattura in esso contenuto.

CODICE DESTINATARIO (O CODICE SDI) A 7 CARATTERI

Il codice destinatario (a 7 caratteri) è rilasciato dallo SdI nel caso in cui si scelga di adottare la trasmissione e/o la ricezione delle FE attraverso i canali SdICoop o SdIFtp.

Si tratta di canali di dialogo diretto con il SdI/Sogei gestiti sostanzialmente dalle software house che raccolgono dallo SdI tanto il flusso attivo quanto quello passivo delle FE legato al <CodiceDestinatario> in gestione alle stesse (difficile, per chi non è particolarmente esperto, riuscire ad attivare in autonomia detto dialogo).

Attraverso specifici servizi, generalmente in ambiente cloud offerti (ovviamente a pagamento) dalle software house specializzate (web service, hub, console telematica, modulo gestione elettronica documentale, etc.), l'operatore può quindi ricevere e trasmettere da/verso il SdI (che di fatto funge da postino) le fatture elettroniche legate alla propria partita Iva.

Il citato codice destinatario viene quindi fornito dalla propria software house o da quella dello studio nel caso ci si affidi, in particolare, alla tenuta della contabilità esternamente presso il commercialista.

CANALE PEC E CODICE DESTINATARIO CONVENZIONALE "0000000"

Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via pec (campo <PecDestinatario>) va comunque sempre obbligatoriamente compilato (dal punto di vista informatico) anche il campo <CodiceDestinatario> utilizzando in questo caso il codice convenzionale "0000000".

Detto codice convenzionale va utilizzato anche nel caso di fatture emesse verso privati consumatori (nel qual caso la fattura elettronica va anche consegnata in modalità cartacea) oppure per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di esonero (ferma restando la possibilità – se dotati – di indicare il codice destinatario o la pec).

IMPOSTA DI BOLLO

Altra novità di sicuro rilievo riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta (non sono cambiate le casistiche), va assolta esclusivamente secondo la procedura di cui all'articolo 6 D.M. 17 giugno 2014 (va versata cioè con F24 – codice tributo 2501 - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> presenti nella sezione generale della FE; per l'eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comunque inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 "escluso" o N2 "non soggetto").

Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea (contrassegno o assolvimento virtuale attraverso l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate).

SOLUZIONI PER LA GENERAZIONE DELLE FE

Oltre che con software e soluzioni di mercato (che devono produrre file conformi alle specifiche tecniche), le fatture elettroniche potranno essere generate (anche tramite intermediari) con i seguenti strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate:

- ⇒ Una procedura web presente (già da luglio 2016) sul portale "Fatture e Corrispettivi";
- ⇒ Un'app per telefonini e tablet (disponibile dal 29 giugno 2018);
- ⇒ Un software "stand alone" per pc (disponibile dal 2 luglio 2018).

Ciò premesso, va evidenziato che le soluzioni gratuite dell'Agenzia delle entrate possono rappresentare una soluzione fruibile nel caso di soggetti con limitate esigenze (cioè con emissione di poche fatture all'anno) mentre per la gestione di grossi carichi il ricorso alle soluzioni offerte dalla propria software house appare ineludibile.

Allo stato attuale va anche segnalato che se la procedura web contiene la possibilità di gestire tutte le informazioni (campi) previste dalle specifiche tecniche (ma l'utilizzo web può non essere sempre agevole a causa di interruzioni o di caduta della linea), la prima versione del software "stand alone" presenta rilevanti carenze (manca ad esempio la possibilità di inserire le modalità di pagamento nonché, per i professionisti o gli agenti, la gestione del contributo integrativo e della ritenuta d'acconto). Lacune che, tuttavia, dovrebbero essere prossimamente colmate.

CANALI DI TRASMISSIONE (DALL'EMITTENTE AL SDI)

Le FE (essendo in formato XML standardizzato), a prescindere dalla soluzione utilizzata per la generazione, potranno essere trasmesse indifferentemente attraverso uno dei seguenti servizi:

- a) Il canale web "Fatture e Corrispettivi";
- b) La stessa app utilizzata per generazione la FE;
- c) Via pec all'indirizzo pec del SdI (ossia sdi01@pec.fatturapa.it al primo utilizzo nonché, successivamente, all'indirizzo comunicato con il primo messaggio di risposta dal SdI);
- d) Oppure tramite le citate soluzioni SdICoop o SdIFtp offerte dalle software house.

MODALITÀ DI RECAPITO (DAL SDI AL DESTINATARIO)

Il destinatario riceverà la fattura tramite il canale di recapito (Codice destinatario o PecDestinatario) che avrà registrato nell'apposito servizio previsto nell'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate o, in mancanza, attraverso il recapito indicato nell'apposito campo (<CodiceDestinatario> o <PecDestinatario>) dall'emittente la fattura.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 61/2018

PAGINA
8/11

PROFILI SANZIONATORI

In linea generale, la fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che non sia stata emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza di tale obbligo, si intende non emessa.

Pertanto, si rendono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 471/97, che variano dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato. Tali sanzioni si applicano in misura fissa, da 250,00 a 2.000,00 euro, nel caso in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Stante la complessità della normativa in questione e tenuto conto della sua imminente entrata in vigore (1 gennaio 2019) è necessario che si avvii quanto prima una puntuale analisi degli adempimenti che ciascuno deve porre in essere al fine di identificare con precisione gli strumenti e le procedure (sia software che organizzative) idonee a poter rispettare la normativa.

Per i clienti che affidano la tenuta della contabilità allo STUDIO ADRIANI sarà fondamentale, già nelle prossime settimane, definire le modalità (e i costi di gestione) dei nuovi adempimenti al fine di consentire allo Studio di acquisire in modo completo (senza rischio di dimenticanze o errori) le fatture da elaborare.

Si precisa che i clienti devono avere la possibilità di poter fruire, tramite accesso ad apposita area riservata web, dei citati servizi di dialogo con il SdI al fine di gestire internamente sia il flusso di trasmissione delle fatture attive sia, soprattutto, di raccogliere quelle passive in entrata.

Sarà altresì fondamentale fornire allo STUDIO ADRIANI apposita delega diretta (conforme al modello di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018) per consentire l'eventuale accesso al portale "IVA Servizi" dell'Agenzia delle Entrate, al fine di permettere allo Studio di poter prelevare le fatture attive emesse e quelle passive ricevute di competenza del proprio cliente.

Lo STUDIO ADRIANI, che ha già organizzato in data 28 settembre 2018 un corso di aggiornamento sul tema, rimane disponibile a fornire, nell'ambito delle proprie competenze, la consulenza e l'assistenza necessaria per l'assolvimento dei suddetti adempimenti.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 61/2018

PAGINA
9/11

ALLEGATO N. 1 - CODICI SPECIFICI FATTURA ELETTRONICA

❖ i dati relativi al regime fiscale del cedente/prestatore:

- RF01 Ordinario;
- RF02 Contribuenti minimi;
- RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca;
- RF05 Vendita sali e tabacchi;
- RF06 Commercio dei fiammiferi;
- RF07 Editoria;
- RF08 Gestione di servizi di telefonia pubblica;
- RF09 Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR 640/72;
- RF11 Agenzie di viaggi e turismo;
- RF12 Agriturismo;
- RF13 Vendite a domicilio;
- RF14 Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione;
- RF15 Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione;
- RF16 IVA per cassa P.A.;
- RF17 IVA per cassa;
- RF18 Altro;
- RF19 Forfetario;

❖ i dati relativi al tipo di documento:

- TD01 - Fattura;
- TD02 - Acconto/Anticipo su fattura;
- TD03 - Acconto/Anticipo su parcella;
- TD04 - Nota di Credito;
- TD05 - Nota di Debito;
- TD06 - Parcella;
- TD20 - Autofattura;

❖ i dati relativi alla tipologia di ritenuta:

- RT01 - Ritenuta persone fisiche;
- RT02 - Ritenuta persone giuridiche;

❖ i dati relativi alla tipologia di Cassa previdenziale del prestatore:

- TC01 - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori Legali;
- TC02 - Cassa Previdenza Dottori Commercialisti;
- TC03 - Cassa Previdenza e Assistenza Geometri;
- TC04 - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti;
- TC05 - Cassa Nazionale del Notariato;
- TC06 - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali;
- TC07 - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO);
- TC08 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro (ENPACL);
- TC09 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici (ENPAM);
- TC10 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF);
- TC11 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari (ENPAV);
- TC12 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA);
- TC13 - Fondo Previdenza Impiegati Imprese di Spedizione e Agenzie Marittime;
- TC14 - Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani (INPGI);
- TC15 - Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI);
- TC16 - Cassa Autonoma Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani (CASAGIT);
- TC17 - Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (EPPI);
- TC18 - Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP);
- TC19 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Biologi (ENPAB);
- TC20 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Professione Infermieristica (ENPAPI);

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 61/2018

PAGINA

10/11

- TC21 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi (ENPAP);
- TC22 - INPS;
- ❖ **i dati relativi alla natura della cessione di beni e/o prestazione di servizi, nel caso in cui non sia prevista l'applicazione dell'imposta:**
 - N1 - escluse ex art.15;
 - N2 - non soggette;
 - N3 - non imponibili;
 - N4 - esenti;
 - N5 - regime del margine; IVA non esposta in fattura;
 - N6 - inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti);
 - N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele- radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72);
- ❖ **le modalità di pagamento:**
 - MP01 contanti;
 - MP02 assegno;
 - MP03 assegno circolare;
 - MP04 contanti presso Tesoreria;
 - MP05 bonifico;
 - MP06 vaglia cambiario;
 - MP07 bollettino bancario;
 - MP08 carta di pagamento;
 - MP09 RID;
 - MP10 RID utenze;
 - MP11 RID veloce;
 - MP12 Riba;
 - MP13 MAV;
 - MP14 quietanza erario stato;
 - MP15 giroconto su conti di contabilità speciale;
 - MP16 domiciliazione bancaria;
 - MP17 domiciliazione postale;
 - MP18 bollettino di c/c postale;
 - MP19 SEPA Direct Debit;
 - MP20 SEPA Direct Debit CORE;
 - MP21 SEPA Direct Debit B2B;
 - MP22 Trattenuta su somme già riscosse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 61/2018

PAGINA

11/11

ALLEGATO N. 2 - Quadro di sintesi

Tipo operazioni	Obbligo si/no	Note
OPERAZIONI FRA RESIDENTI O STABILITI (tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in <i>reverse charge</i> o <i>split payment</i> , quanto non imponibili, esenti o non soggette)	SI	<ul style="list-style-type: none">non è obbligatorio l'utilizzo della FE da parte dei minimi e forfetari (se non verso la P.A.)verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario "0000000"; <i>idem</i> per le forniture verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori (1)non è obbligatorio l'uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con residenza fiscale in Italia; l'uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2)
OPERAZIONI DA/VERSO NON RESIDENTI (a prescindere dal trattamento)	NO	<ul style="list-style-type: none">per queste operazioni dal 2019 entrerà in vigore la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero)l'obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa (2)
NOTE DI VARIAZIONE (note di accredito o note di addebito/fatture integrative)	SI	<ul style="list-style-type: none">solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TD04 o TD05)escluso l'uso del SdI per quelle dal cliente verso il fornitore (provvedimento n. 89757/2018, § 6.2)
AUTOFATTURA DENUNCIA <i>ex articolo 6, comma 8, D.LGS 471/97</i>	SI	<ul style="list-style-type: none">nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irrualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di attiva l'autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il SdI (articolo 1, comma 6, D.Lgs 127/2015; (provvedimento n. 89757/2018, § 6)
ALTRE AUTOFATTURE	SI, ma mancano le istruzioni operative	<ul style="list-style-type: none">la casistica (ad esempio acquisti da agricoltori in regime di esonero, autofatture per omaggi, passaggi interni, estrazione dai depositi Iva, etc.) non è stata disciplinata dal provvedimento del 30 aprile 2018 ma sarà oggetto di prossimi provvedimenti e/o chiarimenti

(1) Verso i privati consumatori è obbligatorio (salvo rinuncia dell'interessato) consegnare anche copia (analogica o elettronica) della fattura che sarà disponibile anche in un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

(2) Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la fattura al SdI indicando "XXXXXXX" come codice destinatario del cliente (e fermo restando la consegna della copia analogica al cliente anche ai fini dell'espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all'esportazione); l'adempimento mensile rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche.